

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4177

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRESSA, CASTAGNETTI, BOCCIA, BOTTINO, CARDINALE, CARRA

Modifiche all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa

Presentata il 16 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati la proposta di legge « Norme in tema di reati elettorali » (atto Camera n. 1619-2451-2676-*bis*), nella quale è prevista una norma che modifica il regime sanzionatorio per chiunque commetta uno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo VII del libro secondo del codice penale, aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, ovvero formi falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati.

La nuova previsione legislativa, nella considerazione della irrilevante pericolosità sociale di tali condotte, nello spirito della realizzazione di un diritto penale « minimo », ha modificato la sanzione passando dalla previsione della pena della reclusione da uno a sei anni all'ammenda

da 500 euro a 2.000 euro, o da 200 euro a 1.000 euro a seconda della fattispecie considerata.

A questo punto si pone il problema di non incorrere in una disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a situazioni assimilabili, come ad esempio per i reati commessi da un cittadino in occasione delle autocertificazioni.

La presente proposta di legge intende annullare queste disparità di trattamento, modificando l'articolo 76, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di prevedere non più la sanzione della reclusione fino a tre anni, come previsto dall'articolo 495 del codice penale, ma la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Chiunque dichiara il falso in occasione del rilascio delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate all'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale »;

c) al comma 4 le parole: « 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « 2, 3 e 3-bis ».

